

Legge regionale 13 luglio 2015, n. 15.

**Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987).**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59)*

1. L'alinea del primo comma dell'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985 n. 59 (Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987) è sostituita dalla seguente:

“1. Il presidio Gradenigo è riconosciuto quale presidio dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) TO 2. I presupposti per il riconoscimento sono:”

2. La lettera a) del primo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituita dalla seguente:

“a) l'ubicazione nel bacino territoriale di azienda sanitaria locale che, sulla base delle necessità demografiche e territoriali, richiede il suo apporto operativo;”

3. La lettera b) del primo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è soppressa.

4. La lettera c) del primo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituita dalla seguente:

“c) il mantenimento di un ordinamento dei servizi esistenti corrispondente agli ospedali gestiti direttamente dalle aziende sanitarie locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e del regolamento sulla dotazione organica e sulla organizzazione adeguato alle disposizioni del d.lgs. 502/1992, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del medesimo decreto.”

5. Dopo il primo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è aggiunto il seguente:

“1. bis. Il presidio Gradenigo, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del d.lgs. 502/1992, concorre alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico culturale dei servizi alla persona.”

6. Il secondo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituito dal seguente:

“2. L'Ente titolare del presidio Gradenigo conserva l'autonomia giuridico amministrativa.”

7. Il terzo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituito dal seguente:

“3. La regolamentazione dei rapporti con il presidio Gradenigo è definita con accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 in coerenza con gli atti di programmazione sanitaria regionale.”

8. Il quarto comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituito dal seguente:

“4. Le integrazioni dei servizi e delle prestazioni del presidio Gradenigo, ivi compreso il servizio di emergenza ospedaliera, con quelli dei presidi gestiti direttamente dell'ASL TO 2 sono regolati dai programmi di cui all'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera a), del d.lgs. 502/1992, definiti dalla Giunta regionale su proposta dell'ASL TO 2, sentita la competente commissione consiliare; l'adeguamento al programma di integrazione dei servizi costituisce presupposto per il mantenimento del riconoscimento a presidio di azienda sanitaria locale.”

9. Il quinto comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituito dal seguente:

“5. L'ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 15 undecies del d.lgs. 502/1992 costituisce presupposto per il mantenimento del riconoscimento a presidio di azienda sanitaria locale.”

10. La rubrica dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituita dalla seguente:

“Art. 27. (Presidio sanitario dell’ASL TO 2, ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 luglio 2015

Sergio Chiamparino

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 91

*Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987)*

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 gennaio 2015.
- Assegnato alla IV Commissione in sede referente il 28 gennaio 2015.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Richiamato in Aula dalla Giunta regionale il 15 maggio 2015.
- Rinvio in IV Commissione, ai sensi dell'articolo 37, comma 5 del Regolamento, il 5 giugno 2015.
- Iscritto all'ordine del giorno del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 37, comma 6 del Regolamento, il 30 giugno 2015.
- Approvata in Aula il 7 luglio 2015, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 8 voti contrari e 2 non partecipanti.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'art. 27 della l. r. 59/1985, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 27. (Presidio sanitario dell'ASL 2, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

1. Il presidio Gradenigo è riconosciuto quale presidio dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) TO 2. I presupposti per il riconoscimento sono:

a) l'ubicazione nel bacino territoriale di azienda sanitaria locale che, sulla base delle necessità demografiche e territoriali, richiede il suo apporto operativo;

b) il mantenimento di un ordinamento dei servizi esistenti corrispondente agli ospedali gestiti direttamente dalle aziende sanitarie locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e del regolamento sulla dotazione organica e sulla organizzazione adeguato alle disposizioni del d.lgs. 502/1992, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del medesimo decreto.

1. bis. Il presidio Gradenigo, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del d.lgs. 502/1992, concorre alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico culturale dei servizi alla persona.

2. L'Ente titolare del presidio Gradenigo conserva l'autonomia giuridico amministrativa.

3. La regolamentazione dei rapporti con il presidio Gradenigo è definita con accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 in coerenza con gli atti di programmazione sanitaria regionale.

4. Le integrazioni dei servizi e delle prestazioni del presidio Gradenigo, ivi compreso il servizio di emergenza ospedaliera, con quelli dei presidi gestiti direttamente dell'ASL TO 2 sono regolati dai programmi di cui all'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera a), del d.lgs. 502/1992, definiti dalla Giunta regionale su proposta dell'ASL TO 2, sentita la competente commissione consiliare; l'adeguamento al programma di integrazione dei servizi costituisce presupposto per il mantenimento del riconoscimento a presidio di azienda sanitaria locale.

5. L'ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 15 undecies del d.lgs. 502/1992 costituisce presupposto per il mantenimento del riconoscimento a presidio di azienda sanitaria locale.”.